



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 16/16/CSP**

### **ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.T.P. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEO 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONT/23/15/DCA/PROC. 2639/MCC)**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS dell’1 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’atto di contestazione CONT./23/15/DCA (proc. 2639/MCC) del 21 maggio 2015 e notificato in pari data alla società C.T.P. Centro Televisivo Palermo s.r.l. (di seguito, C.T.P. s.r.l.), con sede legale in Palermo, Via Domenico Scinà 51, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “Video 2”;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto della Direzione Contenuti Audiovisivi n. 23/15/DCA, questa Autorità ha contestato alla società C.T.P. S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “Video 2”, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, dalla visione della registrazione della suddetta programmazione televisiva su supporto in formato elettronico *dvd* fornita dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali, Ispettorato Sicilia è emerso che, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 5 febbraio 2015, sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “Video 2” sono state trasmesse, dalle ore 07:00:00 circa alle ore 07:59:00 circa, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i telespettatori sono invitati ad utilizzare al fine di ricevere i pronostici in questione.

### **2. Deduzioni della società**

La società C.T.P. s.r.l. ha dichiarato, in data 5 agosto 2015 (prot. n. 61980), di non essere titolare di alcuna autorizzazione né come operatore di rete né come fornitore di contenuti.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Secondo quanto confermato dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla fondatezza di quanto eccepito dalla soc. C.T.P. S.r.l. e sulla base della documentazione trasmessa dalla stessa società nel corso dell’istruttoria, risulta accertato che la predetta società C.T.P. S.r.l. non è abilitata all’esercizio dell’attività radiotelevisiva per l’emittente Video 2, ma quest’ultima è riconducibile alla società Canale 33 S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Domenico Scinà, 51;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento assunto nei confronti della società C.T.P. S.r.l., quale fornitore del servizio media audiovisivo in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ambito locale “Video 2”, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento n. 2639/MCC per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci